



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. CC / 51 / 2015

SEDUTA DEL GIORNO 07-07-2015

OGGETTO: **Approvazione tariffe della IUC componente TASI (tributo sui servizi indivisibili) per l'anno 2015.**

L'anno 2015, il giorno 7 del mese di Luglio, alle ore 20:00, presso la Sala "Sandro Pertini", si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria.

Assume la presidenza il sig. Costantino Iametti.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo.

Alla trattazione del presente argomento all'ordine del giorno:

sono presenti i Signori:	sono assenti i Signori:
BELLORA ANGELO PROTO VINCENZO CARU' ANNALISA MAZZUCHELLI ELENA MARIA IAMETTI COSTANTINO FRANZONI ANDREA PUTIGNANO ROCCO TOMASINI DANIELA VEDOVAT VANIA DEL VECCHIO NICOLA CRESPI SABINA IAMETTI GIACOMO TOMASINI VALTER ANTONIO CLERICI LAURA COLUCCI VINCENZO SESSA VITO STEFANO	DOZIO STEFANO

Partecipa all'adunanza l'assessore esterno Marco Zocchi.

Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione tariffe della IUC componente TASI (tributo sui servizi indivisibili) per l'anno 2015.

Il Sindaco, sig. Angelo Bellora:

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (*IUC*), che comprende:

- l'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della *IUC* contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della *TASI*;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Atteso che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della *TASI*, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della *TASI* è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote *TASI* e *IMU* per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della *TASI* non può eccedere il 2,5 per mille.
Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta *TASI* equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'*IMU* relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della *TASI* non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della *IUC*, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la *TASI*, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la *TASI* è diretta;

Visto l'art. 1 comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

Dato atto che l'art. 9 bis del D.L 47/2014, convertito dalla Legge 80/2014 modifica la disciplina impositiva degli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo in particolare che a decorrere dal 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ;

Visto il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'articolo 54, nel quale è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Appurato quindi che:

- il tributo TASI, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato quantificato in € 981.000,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
- tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 53,27% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella seguente tabella, dove sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 (al netto di eventuali reimputazioni) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 15.6.2015, dichiarata immediatamente eseguibile:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO
Servizi demografici	138.400,00
Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	433.939,00
Manutenzione strade e servizi connessi, sgombero neve	253.620,00
Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	726.725,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	284.000,00
Servizio protezione civile	4.666,00
TOTALE	1.841.350,00
Gettito totale previsto	981.000,00
Copertura dei costi	53,27%

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2014;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Richiamato il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Dato atto che la proposta verrà esaminata nella competente commissione consiliare;

PROPONE:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella seguente, alla cui copertura la *TASI* è diretta:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO
Servizi demografici	138.400,00
Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	433.939,00
Manutenzione strade e servizi connessi, sgombero neve	253.620,00
Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	726.725,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	284.000,00
Servizio protezione civile	4.666,00
TOTALE	1.841.350,00
Gettito totale previsto	981.000,00
Copertura dei costi	53,27%

- 3) di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 677 della Legge 147/2013 (incremento fino allo 0,8 per mille);
- 4) di determinare, a valere per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 981.000;

a) **aliquota del 2,5 per mille** per le seguenti unità immobiliari e pertinenze ammesse (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9):

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;
- unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008;
- casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto

salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, Dlgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora, abitazione e della residenza anagrafica,

con l' applicazione delle seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa (immobili cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7) più pertinenze (max una per categoria catastale C2, C6, C7)	Detrazione
Minore o uguale a Euro 400,00	€ 50,00
Superiore ad Euro 400,00	Nessuna

(il metodo di applicazione delle detrazioni sopra indicate presuppone che il contribuente sommi la rendita dell'unità abitativa e delle pertinenze non rivalutate, ed individui conseguentemente la detrazione spettante);

- b) aliquota del 2,5 per mille per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- c) aliquota dello 0,00 per mille per gli immobili elencati alla lettera a) e relative pertinenze, qualora siano classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- d) aliquota dello 0,00 per mille per le restanti tipologie di immobili;
- 5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- 8) di procedere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Settore Pianificazione e gestione risorse, dott.ssa Franca Murano:

Vista la proposta sopra riportata, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile della stessa, ai sensi dell'art 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000:

Data 23 GIU. 2015

Firma 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco e preso atto dei pareri favorevoli, espressi dal responsabile del settore, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., così come sostituito dal D.L. 174/2012;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale di registrazione;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 1° LUGLIO 2015;

Ritenuto di dover procedere in merito:

Esperita la votazione palese, peralzata di mano, come segue:

consiglieri presenti: 16
consiglieri astenuti: 0
consiglieri votanti: 16
voti favorevoli: 10
voti contrari: 6 (Clerici, Colucci, Iametti G., Tomasini, Sessa, Del Vecchio)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella seguente, alla cui copertura la TASI è diretta:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO
Servizi demografici	138.400,00
Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	433.939,00
Manutenzione strade e servizi connessi, sgombero neve	253.620,00
Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	726.725,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	284.000,00
Servizio protezione civile	4.666,00
TOTALE	1.841.350,00
Gettito totale previsto	981.000,00
Copertura dei costi	53,27%

- 3) di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 677 della Legge 147/2013 (incremento fino allo 0,8 per mille)
- 4) di determinare a valere per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 981.000;
 - a) **aliquota del 2,5 per mille** per le seguenti unità immobiliari e pertinenze ammesse (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9):
 - unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;

- unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n .146 del 24.06.2008;
- casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, Dlgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora, abitazione e della residenza anagrafica.

con l' applicazione delle seguenti detrazioni

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa (immobili cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7) più pertinenze (max una per categoria catastale C2, C6, C7)	Detrazione
Minore o uguale a Euro 400,00	€ 50,00
Superiore ad Euro 400,00	Nessuna

(il metodo di applicazione delle detrazioni sopra indicate presuppone che il contribuente sommi la rendita dell'unità abitativa e delle pertinenze non rivalutate, ed individui conseguentemente la detrazione spettante);

- b) **aliquota del 2,5 per mille** per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- c) **aliquota dello 0,00 per mille** per gli immobili elencati alla lettera a) e relative pertinenze, qualora siano classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- d) **aliquota dello 0,00 per mille** per le restanti tipologie di immobili;
- 5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

- 8) di procedere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Dopodiché, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Clerici, Colucci, Iametti G., Tomasini, Sessa, Del Vecchio) espressi per alzata di mano, essendo n. 16 i consiglieri presenti e n. 0 gli astenuti, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Istruttoria: Magnoni Amanda

CC/51/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Costantino Iametti



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Angelo Monolo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno

20 LUG. 2015


e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addi

20 LUG. 2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
dott.ssa Laura Gorni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000.


La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addi

20 LUG. 2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
dott.ssa Laura Gorni



Attesto che copia del presente atto è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune

dal

20 LUG. 2015

al

Addi



IL MESSO COMUNALE
